

3384



Il Ministro Segretario di Stato

PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 10 giugno 1985, n.284, concernente il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

D E C R E T A

Articolo unico

442 2 NOV 1985
19 281

Per l'attuazione del Programma Nazionale di ricerche in Antartide sono approvate le allegate modalità operative, di cui all'articolo 6 della citata legge n.284 del 10 giugno 1985.

Roma, addì 30 SET. 1985

Il Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Giuseppe De Michelis

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

[Signature]

MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
30 SET 1985
ARRIVO
Prot. n. 1/6413/83

MINISTERO DEL TESORO
UFF. DIREZIONE DI R.C.M.
1985
Prot. N°

MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DA PARTE DELL'ENEA DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE



Mod. 282 (r. 93)

Il Ministro Segretario di Stato

allegato

MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DA PARTE DELL'ENEA DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

CAP. I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Campo di applicazione

1. Le modalità operative secondo le quali l'ENEA provvede all'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide sono regolate, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 10 giugno 1985, n. 284, dalle disposizioni che seguono.
2. Modifiche e aggiornamenti alle presenti disposizioni potranno essere successivamente adottati, con le stesse procedure seguite nella loro prima emanazione.
3. Le materie non direttamente disciplinate dalle presenti disposizioni restano soggette alle norme regolamentari e procedurali vigenti presso l'ENEA ed a quelle previste dal Regolamento del Personale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 5°, della legge 10 giugno 1985, n. 284.

CAP. II MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI ESECUTIVI ANNUALI

- ART. 2 Gli obiettivi scientifici dei programmi esecutivi annuali sono definiti dalle competenti Unità scientifiche del CNR e attuati, previa integrazione con gli obiettivi tecnologici definiti dall'ENEA, dalle strutture tecnico-scientifiche che l'ENEA individuerà allo scopo, in programmi esecutivi annuali in collaborazione con la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide. Detti programmi esecutivi



Mod. 282 (ex 95)

Il Ministro Segretario di Stato


- 2 -

sono sottoposti all'approvazione, ai sensi dell'art.2, punto 3° della legge 10 giugno 1985, n.284, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, previa conformi deliberazioni dei competenti organi degli Enti predetti.

CAP. III STRUTTURE OPERATIVE

ART. 3 Responsabile dell'attuazione del programma

1. Ai sensi dell'art.3, comma 3°, della legge 10 giugno 1985 n.284, il Responsabile dell'attuazione del programma è nominato dai competenti organi dell'ENEA nell'ambito della collocazione organizzativa dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'attuazione del Programma:
 - coordina le azioni svolte dall'ENEA per la predisposizione di cui al precedente art.2 dei programmi esecutivi annuali;
 - provvede, sulla base dei programmi esecutivi annuali approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla programmazione operativa, all'esecuzione e al controllo di tutte le azioni relative alla progettazione, costruzione, gestione degli impianti, approvvigionamento di materiali e servizi, affidamento di contratti, necessari a questo scopo, applicando le procedure operative ed il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ENEA;
 - garantisce, sulla base dei citati programmi esecutivi il coordinamento delle azioni tecniche e logistiche necessarie allo svolgimento nella zona operativa delle attività scientifiche, nonché al controllo del relativo stato d'avanzamento.



Mod. 282 (nr 55)

Al Ministro Segretario di Stato

- 3 -

3. E' altresì attribuita al Responsabile ovvero, su sua delega, al Responsabile della spedizione in zona operativa, se nominato ai sensi del successivo art.5, comma 2°, l'adozione di norme applicative regolanti lo svolgimento delle attività in detta zona, in particolare per quanto attiene la sicurezza di uomini e cose nonché l'utilizzazione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature.

ART. 4 Coordinatore scientifico del Programma

1. In relazione alle finalità scientifiche che competono al CNR ai fini dell'attuazione del programma e per stabilire un efficace ed organico coordinamento delle competenti unità scientifiche del CNR medesimo, questo Ente potrà nominare un coordinatore scientifico del Programma.
2. Gli specifici compiti di carattere scientifico, per ciascuna spedizione, saranno attribuiti al Coordinatore di cui sopra dai competenti organi del CNR, nel rispetto delle modalità operative stabilite con il presente provvedimento.

ART. 5 Unità del programma

1. Per "Unità del Programma" deve intendersi il complesso delle persone che fa capo al Responsabile dell'attuazione del programma di cui all'art.3 della citata legge 10 giugno 1985, n.284, ed è assegnato al Programma stesso ai sensi dei seguenti commi 4° e 5°.
2. Fra il personale assegnato al programma potrà essere nominato da parte dei competenti Organi dell'ENEA un "Responsabile della spedizione" su proposta del Responsabile dell'attuazione del Programma stesso, dal quale dipende gerarchicamente e funzionalmente. Nel provvedimento di assegnazione dell'incarico dovranno essere espressamente indica

4
27

/.

11/10/85
U. 21/1/77

Mod. 282 (c. 53)

Al Ministro Segretario di Stato

- 4 -

- te le relative funzioni e responsabilità, il cui contenuto dovrà essere reso noto a tutti i partecipanti alla spedizione.
3. Il Responsabile dell'attuazione del programma per l'adempimento dei suoi compiti, utilizzerà il personale assegnato al Programma, nonché personale esterno, a mezzo di appositi contratti di assistenza o di servizio, come disposto dal seguente art.6.
 4. Il personale sarà assegnato all'Unità del Programma dalle Amministrazioni e dagli Enti partecipanti alle attività, o rappresentati nella Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide. Potrà altresì essere assegnato personale da altre Amministrazioni dello Stato o da altri Enti, purchè siano osservate le norme per l'assegnazione di cui all'art. 6, commi 4° e 5° della legge 10 giugno 1985, n.284.
 5. L'assegnazione del personale all'Unità del Programma avviene con atto formale emesso dall'Organo competente nell'ambito di ciascuna Amministrazione o Ente, e secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art.6, comma 5° della legge 10 giugno 1985, n.284.
 6. Per tutto il periodo di assegnazione al Programma, il personale è soggetto alla dipendenza gerarchica e funzionale del Responsabile dell'attuazione del Programma. Sono fatte salve per il personale di ricerca l'autonomia professionale in campo scientifico, e l'autonomia funzionale del Coordinatore Scientifico del Programma di cui al precedente art.4.
 7. Per il personale militare le forme e i termini della partecipazione saranno disciplinate dal Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Difesa, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3°, della legge 10 giugno 1985, n.284.



Mod. 352 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

- 5 -

ART. 6 Contratti per assistenza e servizi

1. Ai fini della realizzazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, potranno essere stipulati dall'ENEA contratti di assistenza o di servizio.
2. Il personale utilizzato nell'ambito dei suddetti contratti dovrà rispettare le norme applicative regolanti lo svolgimento delle attività nella zona operativa secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3°.

ART. 7 Ospiti

1. Sarà consentita, su autorizzazione del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il Responsabile dell'attuazione del Programma in ordine agli aspetti logistici e previo accertamento della idoneità fisica ed effettuazione del corso di addestramento previsti dall'art. 4 del Regolamento del Personale, la partecipazione alle operazioni in zona antartica anche a persone non assegnate al progetto, in qualità di ospiti.
2. La partecipazione in qualità di ospite ad operazioni in zona antartica è altresì condizionata:
 - dalla completa assunzione delle spese di viaggio e permanenza;
 - dalla accensione, con spesa a proprio carico, di una polizza assicurativa per ogni genere di infortunio eventualmente subito e per la responsabilità civile derivante dai danni arrecati a persone o cose, con massimali non inferiori a quelli previsti per i componenti la spedizione;
 - dal rilascio di una formale dichiarazione dalla quale risulti che l'ENEA è esonerato da qualsiasi responsabilità,



Mod. 282 (ex 55)

Al Ministro Segretario di Stato

- 6 -

anche indiretta, per i danni eventualmente subiti dall'ospite o da lui arrecati in relazione alla partecipazione stessa, e non imputabili all'Ente.

3. Per il periodo di permanenza in Antartide l'ospite è soggetto alle stesse norme regolanti lo svolgimento delle attività del personale di spedizione, in particolare per quanto concerne le disposizioni di sicurezza e di disciplina definite o richiamate nel precitato Regolamento del Personale.

CAP. IV GESTIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

ART. 8 Approvvigionamenti di materiali e apparecchiature

1. Saranno acquistati a carico dei fondi assegnati come: "Contributo all'ENEA per il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide" quei materiali o apparecchiature che:
 - a) siano destinati ad essere trasportati in zona operativa e colà utilizzati;
 - b) ovvero siano esclusivamente finalizzati alla esecuzione delle operazioni in Antartide o alla preparazione ed allo studio di esse.
2. I materiali di uso durevole e le apparecchiature di cui al precedente comma 1° dovranno essere presi in carico in un apposito inventario.
3. Le apparecchiature scientifiche e gli strumenti di misura generici da utilizzare solo per le ricerche in Antartide, e non specialmente progettati, costruiti o selezionati a tale scopo, saranno temporaneamente messi a disposizione dalle Amministrazioni o Enti che hanno promosso le ricerche, e che ne rientreranno in possesso al termine di esse.



Mod. 282 (ex 951)

Al Ministro Segretario di Stato

- 7 -

ART. 9 Documentazione - Pubblicazioni

L'ENEA conserverà tutte le pubblicazioni e la documentazione scientifica e tecnica acquistate ai fini della ricerca in Antartide, come previsto dal precedente art.8, comma 1°, lettera b) in biblioteca a gestione separata, garantendone l'accesso per consultazione a chiunque ne abbia interesse.

CAP. V DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 10 Per l'attuazione della prima spedizione in Antartide nella stagione 1985-1986, il relativo programma esecutivo sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da parte dell'ENEA, di intesa con il CNR per i contenuti scientifici.

4
10